

Quale è il ruolo degli RLS nella formazione dei lavoratori?

Due interventi si soffermano sul ruolo che gli RLS possono avere nel processo e nella valutazione della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza. L'importanza di valutare l'efficacia della formazione.

Milano, 18 Gen – Se la **formazione**, come più volte ricordato in ogni convegno e seminario in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, è una delle più importanti misure di prevenzione previste dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), spesso questa “misura di prevenzione” viene erogata in modo formale e affrettato. E come segnalato anche dal nostro giornale - con una serie di articoli e [interviste dedicate](#) ad un documento pubblicato dalla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) - attorno alla formazione si è sviluppato un “mercato importante che, in assenza di controlli, ha anche condotto a casi di falsificazione di attestazioni di formazione”.

A ricordarlo e ad affermare l'importante ruolo che può avere, anche in questo ambito, il [Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza](#) (RLS), è stato un seminario, dal titolo “**Formazione dei lavoratori: quale ruolo del RLS?**”, organizzato a Milano il 27 giugno 2018 dal “[Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita](#)”.

La valutazione dell'efficacia della formazione

Ci soffermiamo innanzitutto sull'intervento “**Un nuovo attrezzo nella cassetta del RLS**”, a cura di Susanna Cantoni (Presidente Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione).

Alla domanda “**perché occorre fare controlli sulla formazione?**”, la relatrice risponde che:

- “la formazione è una delle misure di prevenzione;
- la mancata o inadeguata formazione è spesso una delle cause degli infortuni;
- il [mercato della formazione](#) è pieno di ‘insidie’ a fronte di un giro di affari cospicuo”.

Ed è necessario controllare:

- “l'avvenuta formazione dei soggetti aziendali;
- la correttezza della erogazione dei corsi;
- l'efficacia della formazione”.

La relazione accenna all'importante e delicato tema dell'attività di vigilanza sulla formazione e si sofferma poi, in particolare, sul tema della **valutazione dell'efficacia della formazione**.

Questi sono i **criteri generali per la programmazione della formazione**:

- analisi dei bisogni
- progettazione
- attuazione dell'intervento
- valutazione

In particolare la valutazione “deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento e le attività svolte”.

Si indica poi che le **aree comunemente indagate** nella [valutazione dell'efficacia](#) della formazione sono:

- “l’apprendimento (quali principi, fatti, tecniche sono stati appresi);
- il comportamento (quali cambiamenti nella condotta di lavoro, quali atteggiamenti sono stati cambiati);
- i risultati (quali sono stati i risultati tangibili del programma in termini di miglioramento della qualità, sicurezza, efficacia, ecc.);
- il gradimento (se i soggetti si considerano soddisfatti di aver partecipato al programma)”.

Infine la relatrice fornisce alcune indicazioni e riflessioni relative al caso che si riscontri una formazione ‘farlocca’:

- “in ogni caso viene a mancare una importante misura di prevenzione;
- in ogni caso viene sanzionato il datore di lavoro, o i dirigenti, per mancata o inadeguata formazione dei lavoratori;
- colpire i soggetti formatori fraudolenti richiede indagini complesse e lunghe;
- pertanto, è indispensabile che le imprese controllino seriamente i requisiti delle società cui appaltano la formazione, così come controllerebbero gli altri fornitori di merci o servizi necessari alla produzione;
- e che i RLS ne presidino l’iter”.

Il ruolo dell’RLS nella formazione

Veniamo, infine, all’intervento “**Il ruolo del RLS nella valutazione della formazione dei lavoratori**”, a cura di Roberta Vaia (Gruppo promotore “Casa degli RLS”), su quali azioni di verifica e proposta può svolgere l’RLS e con quali strumenti.

Si ricorda innanzitutto perché è importante che il [RLS/RLST](#) abbia un ruolo attivo riguardo al tema della formazione:

- la formazione è una misura generale di tutela;
- l’RLS conosce il ciclo produttivo;
- la formazione è un obbligo di legge.

Senza dimenticare, tuttavia, che l’RLS:

- “non è un formatore;
- non è un tecnico della formazione;
- non progetta o gestisce la formazione;
- non è il responsabile della formazione”.

Concludiamo riportando alcune indicazioni della relazione sul ruolo dell’RLS e sugli strumenti per la valutazione della formazione.

Ad esempio l’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente e che fa parte della “cassetta degli attrezzi del RLS”, sottolinea che il [Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza](#) deve essere “**consultato** in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori”. Dove consultare significa che “il datore di lavoro, o il dirigente che consulta l’RLS, riceve da questi notizie e conoscenze che, sommate alle proprie, gli permette di avere una maggior visione del problema per poi decidere in autonomia”.

Deve poi, oltre a essere formato a sua volta, “**conoscere** la realtà lavorativa che rappresenta”. Ed è importante “**coinvolgere** i lavoratori (informandoli sul loro diritto di formazione sui temi di salute e sicurezza)” e “**valutare l’efficacia** della formazione pregressa (aggiornamento specifico)”.